

COMUNE DI POSINA

PROVINCIA DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. _____

CONCESSIONE DI MALGA CAMPIGLIA ED ANNESSI TERRENI AD USO PASCOLO PER LE STAGIONI MONTICATORIE DAL 2021 AL 2026.

L'anno **duemilaVENTUNO**, il giorno _____ del mese di _____ (___/___/2021), presso la Sede Municipale del Comune di Posina (VI) in via Sareo, n. 4, avanti a me dottoressa Emanuela Zanolto, Segretario Comunale, a quest'atto autorizzato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non assistito dai testimoni, la cui presenza non è stata richiesta da me, Ufficiale Rogante, nè dalle parti comparenti, le quali sanno e possono leggere e scrivere, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

da una parte:

a) CERVO ADELIO, nato a Posina (VI) il 20.04.1950, responsabile Area Tecnica, domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune di Posina con sede in via Sareo n. 4, codice fiscale 83000430245 e partita IVA 01536850249, autorizzato a stipulare contratti in virtù della Delibera di G.C. n. 54 del 22.10.2020 di nomina dei Responsabili ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'art. 29, comma 4 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

b) _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____ (___) in via _____ n. ___, codice fiscale _____, funzionario dell'organizzazione Coldiretti di _____ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del Comune di Posina;

dall'altra parte:

a) _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____ (___) in via _____ n. ___, codice fiscale _____, legale rappresentante dell'azienda _____ partita IVA _____ che nel proseguimento dell'Atto sarà chiamato per brevità anche "concessionario";

b) _____, nato a _____ (___), il _____, residente a _____ (___) in via _____ n. ___, codice fiscale _____, funzionario dell'organizzazione _____ di _____ che interviene in questo atto quale rappresentante sindacale del signor _____.

Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

Premesso che:

- tra i beni patrimoniali indisponibili del Comune di Posina, rientra il complesso pascolivo denominato malga Campiglia;
- il territorio in argomento è sempre stato caratterizzato dall'unitarietà e omogeneità sia sotto l'aspetto agro-zootecnico che ambientale;
- con determinazione n. ___ del _____ veniva disposto di dare in concessione, a seguito di indizione di gara mediante il sistema della procedura aperta, la suddetta malga;
- a seguito dello svolgimento della gara, la concessione della predetta malga è stata assegnata a _____;
- che il Comune di Posina ritiene di farsi assistere nella stipula del presente contratto dall'organizzazione di categoria ed in particolare dal signor _____ della Coldiretti;
- che il concessionario ritiene di farsi assistere nella stipula del presente contratto dall'organizzazione di categoria ed in particolare dal signor _____ dell'Associazione _____.

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:**Art. 1 – Oggetto**

Il Comune di Posina affida in concessione a _____ la struttura rurale denominata Malga Campiglia, come unico ed omogeneo comprensorio pascolivo corrispondente alla particella n. 28 del Piano di Riassetto Forestale, censito come segue:

Catasto Terreni del Comune di Posina (VI)

- foglio 19 mappali 29, 33, 38, 43;
- foglio 20 mappali 94, 460, 584, 728, 729, 731;
- foglio 22 mappali 1, 2, 3, 4, 5, 109.

La superficie complessiva degli interi mappali sopra descritti risulta di ettari 64,71, la superficie della malga di ettari 24,09 corrispondente a ettari 20,93 di pascolo (SAU).

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e

le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate.

La determinazione della superficie è inoltre da intendersi del tutto indicativa e non probatoria e non può essere utilizzata per l'ottenimento di indennità o richieste di contributi vari.

L'eventuale esatta determinazione della superficie rimane ad esclusivo onere del concessionario.

Sono inclusi nella concessione i fabbricati esistenti all'interno del comprensorio pascolivo di seguito descritti:
Catasto Fabbricati del Comune di Posina (VI)

- **Foglio 20 mappale 729 sub 1 categoria A/3** avente destinazione: abitazione composta da cucina, corridoio, servizio igienico e camera
- **Foglio 20 mappale 729 sub 2 categoria D/10** avente destinazione: locali di lavorazione (casara), sala didattica, servizio igienico, portico, stalla e porcaia, depositi, ripostigli, legnaia e cortile, pozza di abbeveraggio e vasca raccolta liquame.
- **Foglio 20 mappale 731 categoria C/2** avente destinazione: locali di deposito.

Il tutto costituisce un corpo fondiario privo di recinzioni fisse con strada di accesso ai fabbricati collegata alla strada degli Scarubbi.

Le condizioni degli stabili sono buone e il pascolo si presenta in discrete condizioni.

La malga viene concessa per la monticazione di bestiame in lattazione con una percentuale minima del 50% costituita da bovini. Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne, caprini, equini e ovini.

E' fatto obbligo al Concessionario di utilizzare l'immobile in oggetto esclusivamente per lo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso.

I beni vengono concessi nello stato in cui si trovano.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme regionali vigenti in materia, le disposizioni del disciplinare tecnico-economico approvato dall'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino con delibera della propria Giunta n. 14 del 17.12.2004, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 e quelle del codice di Buona Pratica Agricola, nonché gli usi e consuetudini locali.

Art. 2 – Determinazione del carico

La monticazione è prevista con bestiame in lattazione con un percentuale minima del 50% costituita da bovini. Sono ammessi bovini da latte, bovini da carne, caprini, equini e ovini.

Il carico massimo consentito è fissato in 31 U.B.A. (+/- 5%), secondo le tabelle di ragguaglio riportate nel Disciplinare Tecnico Economico Regionale. Sul carico ammissibile è consentita una tolleranza in più o in meno del 5%. Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dall'Unità Organizzativa Forestale di Vicenza.

Il Concessionario è tenuto a caricare la Malga con bestiame di sua proprietà. La percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.

Art. 3 – Criteri di utilizzazione dei pascoli

Il concessionario è tenuto a seguire criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale del cotico e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto dei limiti e indirizzi previsti dalle normative vigenti. In particolare si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- l'integrazione della dieta apportata in malga con mangimi specifici non può superare il 20% del fabbisogno energetico;
- la superficie del pascolo della malga deve essere integralmente utilizzata, ricorrendo allo sfalcio delle aree che, a fine stagione, dovessero risultare poco o nulla pascolate;
- l'eliminazione della flora infestante deve essere effettuata prima della fioritura della stessa;
- il concentramento e lo stanziamiento del bestiame deve essere evitato nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio, nelle zone di forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia nonché lo stazionamento del bestiame in prossimità dei sentieri;
- con uso esclusivo in malga di bestiame asciutto e ai fini di una migliore utilizzazione del foraggio e di una riproduzione di danni da calpestio vi è l'obbligo di eseguire il pascolo turnato, dividendo la superficie in sezioni di estensione tale da consentire il facile passaggio del bestiame da una zona all'altra.

Il bestiame dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza, evitando che il gregge o i cani possano rappresentare un pericolo per gli escursionisti di passaggio.

Il concessionario si impegna a pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 28 del P.R.F.

Al concessionario viene riconosciuto il diritto di abbeverare gli animali utilizzando l'acqua delle pozze e degli abbeveratoi esistenti.

Il Concessionario dovrà adeguarsi alle pratiche ecocompatibili definite dalle azioni disposte dai regolamenti comunitari e di volta in volta applicabili.

In particolare, il concessionario prende atto che il Comune di Posina persegue gli obiettivi di miglioramento fondiario, promozione del territorio e di corretta gestione ambientale.

Per quanto riguarda, in particolare, la concessione dell'unità produttiva in oggetto, il concessionario, nell'esercizio della propria attività, avrà l'obbligo del rispetto di tutte le leggi e norme nazionali e locali vigenti e di quelle che dovessero essere successivamente emanate, con particolare riferimento ai seguenti aspetti ambientali:

- il concessionario provvederà allo smaltimento dei rifiuti urbani, siano questi classificati pericolosi che non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi del servizio di pubblica raccolta;
- per quanto attiene all'eliminazione dei rifiuti speciali, anch'essi classificati pericolosi o non pericolosi, si avvarrà di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. Egli avrà cura di non costituire stoccaggi di rifiuti all'interno della superficie demaniale, né di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- nel caso di utilizzo di sostanze pericolose, il concessionario provvederà a conservare la scheda di sicurezza del prodotto ed avrà cura di indicare ai fornitori le più corrette regole di comportamento atte ad evitare inquinamenti nell'ambiente. Pertanto, il concessionario è tenuto a dotarsi ed utilizzare adeguati presidi per contenere la diffusione di tali sostanze in caso di emergenze quali sversamenti dovuti a rotture accidentali di serbatoi/contenitori o guasti delle attrezzature;
- il concessionario presterà particolare cura, nell'esercizio della sua attività, al contenimento dei consumi energetici ed all'impiego di carburanti, provvedendo, pertanto, a tenere in buono stato d'uso macchine ed attrezzature varie impiegate, al fine di ottimizzare il rendimento dei motori e contenere le emissioni gassose derivanti in atmosfera. Anche per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa acqua egli presterà particolare attenzione ad eliminare eventuali consumi inutili.

Art. 4 – Misure di prevenzione e tutela del bestiame

Sono a carico del Concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori, lupi e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. Il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e protezione degli animali nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Posina per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame.

La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione.

Art. 5 – Interventi di conservazione e manutenzione e obblighi del concessionario

Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei beni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Nel periodo intercorrente tra il ventuno ottobre e il nove maggio di ogni anno, la malga e le relative strutture a servizio rientrerà nel pieno possesso del Comune: al ventuno ottobre pertanto il concessionario è tenuto a riconsegnare le chiavi dei fabbricati al Comune.

Il Comune non risponderà del materiale di proprietà del concessionario che dovesse rimanere depositato in malga oltre i termini del periodo di disponibilità della stessa.

Sono a carico del concessionario le spese per consumi energetici e ogni altro costo di gestione quali, ad esempio:

- il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante l'estirpazione delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche, veratro ovvero altre specie infestanti, lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessarie a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati;
- tinteggiatura annuale di tutti i locali con particolare riguardo a quelli di lavorazione e trasformazione del latte nonché in quelli dove è previsto il passaggio degli avventori;
- pulizia annuale delle canne fumarie;
- la manutenzione ordinaria della strada di accesso, delle recinzioni e delle pertinenze della malga, la pulizia di eventuali canalette di scolo delle acque piovane (in particolare canalette e scolo presenti al bivio tra strada accesso malga e strada degli Scarubbi), oltre a quanto previsto nel disciplinare tecnico montano e nel verbale di consegna e riconsegna malghe;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga, di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura e l'installazione degli apparati di mungitura;
- fornitura di un numero adeguato di estintori;

- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi, della tassa rifiuti, del carburante per il funzionamento del generatore per la ricarica delle batterie dell'impianto fotovoltaico;
- la manutenzione e pulizia delle pozze di abbeveraggio e degli abbeveratoi a servizio della malga;
- lo svuotamento, pulizia e disinfestazione della vasca di accumulo dell'acquedotto (una volta all'anno a fine monticazione secondo le prescrizioni impartite dall'ULSS), la pulizia annuale della fognatura dei fabbricati (vasche, pozzetti e tubazioni di qualsiasi genere e tipo) e lo smaltimento dei reflui e lo svuotamento della concimaia secondo la normativa vigente;
- la differenziazione dei rifiuti solidi urbani (secco, carta, multimateriale, vetro) e il loro conferimento nei punti di raccolta autorizzati (punto più vicino loc. Passo Xomo), lo smaltimento di rifiuti speciali classificati pericolosi o non pericolosi, secondo le normative vigenti, avvalendosi di trasportatori e smaltitori regolarmente autorizzati. I rifiuti non dovranno essere stoccati all'interno dell'area oggetto di concessione;
- il costo relativo all'eventuale fornitura straordinaria di acqua potabile presso la malga nel caso in cui quella contenuta nella vasca di accumulo dell'acquedotto, per qualsiasi motivo, risultasse esaurita o inquinata.

Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.

Qualora il concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune farà eseguire a terzi i lavori necessari rivalendosi sul concessionario per l'intero importo delle spese sostenute.

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 6 – Interventi di miglioramento

Il Concessionario è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul prato-pascolo, pascolo e sulle infrastrutture indicati nel Bando di gara, nel presente contratto e precisati per qualità ed entità nei Verbali di Consegna annuali.

Nel verbale di consegna verrà indicata una precisa scaletta degli interventi di miglioramento da realizzare per ogni stagione, facendo riferimento a quelli previsti nel Disciplinare Tecnico.

Art. 7 – Concentrazione deiezioni e liquami. – Concimaie

Nei pascoli dovrà essere evitata qualsiasi concentrazione di deiezioni animali e liquami, in modo da non alterare la flora esistente. E' vietata l'asportazione del letame dalla malga. Tali prescrizioni dovranno essere adeguate alla normativa vigente in materia. La concimaia dovrà essere tenuta in perfetta efficienza e lo stallatico dovrà essere asportato e disperso, di norma, alla fine del periodo di monticazione con le modalità stabilite nel verbale di consegna. Alla fine della stagione monticatoria sia la concimaia che la stalla dovranno risultare ripulite e vuotate.

Art. 8 – Combustibile

Per il fabbisogno di combustibile della malga, compresa la lavorazione del latte in malga per l'intera stagione monticatoria, è concesso un quantitativo annuale di legna da ardere, proveniente da faggio e/o conifere (piante vive e/o morte) che sarà assegnata da un tecnico incaricato dall'amministrazione comunale nel patrimonio silvopastorale di Posina, preferibilmente nell'ambito delle particelle 1, 2, 11 e 28 ed il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario. La legna dovrà essere utilizzata esclusivamente per il fabbisogno della malga, non dovrà essere ceduta a terzi né potrà essere trasportata al di fuori del centro aziendale.

Il quantitativo annuale assegnato sarà di pari a:

- 1 q.le/UBA in caso di lavorazione del latte ed utilizzo della legna per la preparazione della cagliata, con un massimo di 50 q.li/anno;
- 10 q.li/anno nel caso in cui dovesse cessare la caseificazione in loco.

Eventuali interventi di decespugliamento eseguiti su nocciolo, maggiociondolo, ecc., potranno aggiungersi al quantitativo assegnato dal Comune.

Art. 9 – Animali domestici

Il concessionario potrà condurre in malga animali da cortile nel numero sufficiente per le esigenze dell'attività svolta. I suini nel numero strettamente necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno esser condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatti salvo il rispetto della norma venatoria e dovranno essere sempre custoditi.

Art. 10 – Condizioni igienico-sanitarie

E' fatto obbligo al concessionario di non condurre in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e di attenersi ad ogni altra norma o prescrizione della autorità veterinaria.

I certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli. Il concessionario ha l'obbligo di favorire eventuali controlli periodici da parte dell'autorità veterinaria o del concedente.

Spetta al concessionario la normale disinfezione e la cura periodica della stalla e dei locali per la lavorazione del latte.

I rifiuti solidi della malga dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 11 – Durata della concessione e canone

La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni corrispondenti alle relative stagioni monticatorie a partire dal 10 maggio 2021 fino al 20 ottobre 2026, salvo disdetta da parte del concessionario da presentarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello a cui la disdetta si riferisce.

Il periodo annuale di utilizzo della malga inizia il 10 maggio e termina il 20 ottobre, mentre la monticazione del bestiame inizia il giorno 8 giugno e termina il 20 settembre di ciascun anno.

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito e cioè il 20.10.2026 senza bisogno di preavviso o disdetta. Il concessionario si obbliga a lasciare liberi da persone e da cose i beni oggetto della presente concessione alla data di scadenza della stessa. Il concessionario autorizza sin da ora il Comune a rimuovere dalla malga tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del concessionario laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia

Il Comune di Posina si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere la presente convenzione, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al Concessionario a mezzo raccomandata A.R.

Il concessionario si impegna a corrispondere, a titolo di riconoscimento della proprietà, un canone annuo pari a € _____ (euro _____/____), più IVA se dovuta, **da pagarsi al concedente in due rate di pari importo: la prima entro il 30 luglio e la seconda a saldo entro il 30 settembre.**

Il canone è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, se in aumento, già a partire dal secondo anno, nella misura del 100% dei prezzi al consumo della Provincia di Vicenza.

Oltre al canone sopra indicato, il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Posina un importo forfettario di € 500,00 annui per la manutenzione straordinaria degli impianti installati (impianto fotovoltaico e impianto di potabilizzazione).

Qualora il Comune di Posina ottenga dei finanziamenti per il miglioramento della malga e/o del pascolo, il canone annuo sarà oggetto di rivalutazione in aumento rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

Non è consentito, salvo espressa e specifica autorizzazione del Comune, lo svolgimento nella malga di attività agrituristica e/o di vendita di prodotti extra aziendali o lo sfruttamento della malga per servizi non strettamente correlati alla funzione produttiva della stessa.

Tali attività dovranno essere oggetto di separata autorizzazione e comporteranno la determinazione di un canone aggiuntivo a carico del concessionario.

Art. 12 – Lavorazione latte

I beni oggetto della presente concessione sono utilizzati prevalentemente per la monticazione estiva di bestiame in lattazione.

Nella malga è possibile effettuata la lavorazione e trasformazione del latte e, stante la particolare vocazione ricettiva della struttura, può essere esercitata attività agrituristica, con somministrazione di spuntini freddi, durante i mesi di monticazione.

La malga è dotata di stallone e di locali utilizzabili per la lavorazione del latte. L'idoneità degli stessi alla lavorazione del latte dovrà essere sottoposta alla verifica dell'Azienda sanitaria locale da parte del concessionario.

Qualora il concessionario, ottenuta l'autorizzazione sanitaria alla lavorazione del latte, intenda procedere alla caseificazione in alpeggio, sarà tenuto al rispetto delle direttive contenute nella D.G.R. del Veneto n. 3761 del 2 dicembre 2008.

Spetta in particolare al concessionario, prima di iniziare la stagione monticatoria, attivarsi per:

- ottenere presso l’Ulss, la registrazione dell’azienda per l’attività di caseificazione;
- dotarsi del giudizio di idoneità dell’acqua rilasciato dal SIAN dell’ Azienda sanitaria locale e mantenere in efficienza l’impianto di approvvigionamento autonomo dell’acqua;
- predisporre un Piano di Autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP, che dovrà essere attuato e mantenuto regolarmente;
- produrre al competente Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria locale la documentazione relativa ai parametri igienico sanitari del latte;
- garantire la “tracciabilità” di tutte le produzioni effettuate all’interno della malga;
- dotare tutto il personale utilizzato nelle operazioni di mungitura e caseificazione del documento formativo/informativo previsto dalla L.R. n. 41/2003 (ex libretto sanitario).

Art. 13 – Responsabilità

Il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e ai pascoli in concessione con l’esercizio dell’attività.

Tale responsabilità viene assunta dal concessionario anche per tutte quelle persone che agiscano per suo conto o che egli abbia ammesso nella malga.

Il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (massimale non inferiore a un milione di euro), con l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario e dei propri dipendenti.

E’ pure a carico del concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo (massimale non inferiore a cinquecentomila euro) per danni causati agli immobili di proprietà dell’Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Le polizze dovranno avere decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto e scadenza alla data di cessazione del periodo del contratto. Copia delle stesse, comprensive delle quietanze di pagamento annuali, dovranno essere trasmesse al comune, ogni anno, prima della consegna dei locali.

Art. 14 – Garanzie

A garanzia dell’osservanza di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Verbale di Consegna e Riconsegna ed il risarcimento di danni non imputabili a normale usura eventualmente arrecati agli immobili e agli impianti, il concessionario ha costituito, a favore del Comune di Posina, un deposito cauzionale dell’importo di € _____ (Euro _____,00), pari ad una annualità, mediante _____.

Il deposito cauzionale avrà durata pari a quella del contratto aumentata di sei mesi e comunque valida fino allo svincolo della stessa da parte del Comune.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Posina.

Art. 15 – Consegna e riconsegna della malga in ogni stagione

All’inizio della stagione monticatoria, prevista il giorno 8 giugno, il Comune di Posina provvederà, tramite l’Unione Montana Pasubio - Alto Astico, alla consegna della malga al concessionario, provvedendo:

- a consegnare i fabbricati, la mobilia (se presente) e l’eventuale materiale in dotazione degli stessi;
- ad indicare i confini dei pascoli;
- ad indicare il luogo di deposito degli oggetti mobili dopo la monticazione;
- ad indicare la tolleranza del carico;
- a precisare e quantificare i lavori ordinari da eseguirsi a carico del concessionario quali: lavori di miglioramento dei pascoli mediante estirpazione di piantine, arbusti infestanti prima della fioritura e lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati, di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali dei fabbricati, di miglioramento idrico, di migliorie alla viabilità, utili alla corretta monticazione della malga.

L’Unione Montana redigerà apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti gli intervenuti e farà parte integrante del contratto.

Eventuali anticipi o proroghe del periodo di monticazione sono concesse dall’Unità Organizzativa Forestale di Vicenza su richiesta motivata del concessionario da proseguire tramite il Comune di Posina.

Il concessionario può accedere alla malga, al fine di attuare i lavori preparatori previsti dall’art. 16 del Disciplina Tecnico, 15 giorni prima dell’inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al concedente.

Alla fine di ogni stagione monticatoria verrà redatto, a cura dell’Unione Montana Pasubio - Alto Astico, apposito verbale di riconsegna. Nello stesso, sulla base delle prescrizioni impartite nel verbale di consegna, verranno indicate le eventuali inadempienze da parte del concessionario e per le stesse saranno computate a suo carico, le spese per la loro esecuzione.

Le spese di consegna e riconsegna sono a carico del concessionario.

Art. 16 – Recesso

Il concessionario può recedere dalla concessione col semplice preavviso da presentarsi al Comune mediante lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ogni anno.

In caso di recesso dopo il 1° anno della durata contrattuale, il concessionario, al momento della richiesta, dovrà versare al Comune il 10% del canone annuale; mentre in caso di recesso negli anni successivi, il concessionario dovrà versare, al momento della richiesta, al Comune il 5% del canone annuale.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 17 – Decadenza

Il concessionario decade dalla concessione allorché si verificano le seguenti condizioni:

- perdita del requisito di imprenditore agricolo professionale (IPA);
- perdita della proprietà di almeno il 50% di Unità Bovine Adulte (U.B.A.) previste nel carico della malga.

In caso di inadempienze, la concessione andrà a decadere, la cauzione incamerata e la presente convenzione risolta dal Comune di Posina mediante semplice lettera raccomandata A.R.

Sarà diritto del Comune concedente riscuotere i canoni scaduti ed ottenere il risarcimento del danno subito.

Per le sanzioni amministrative si applica quanto disposto dal Disciplinare tecnico-economico di cui sopra.

Art. 18 – Penali e risoluzione

Oltre alle penalità previste all'art. 21 del Disciplinare tecnico-economico approvato dall'Unione Montana Pasubio - Alto Astico con delibera della propria Giunta n. 14 del 17.12.2004, l'inosservanza dei sotto riportati impegni assunti dal concessionario in sede di offerta o la trasgressione dei sotto riportati divieti, comporta l'applicazione di una penale pari ad un quinto del canone annuale d'affitto, per ogni trasgressione accertata:

- obbligo di caricare singolarmente la malga con tutto il carico e per tutta la durata della stagione monticatoria;
- obbligo di rispetto delle specie ammesse nel carico;
- obbligo di pascolare l'intera superficie utilizzabile della malga compresa all'interno della particella 28 del P.R.F.;
- obbligo di taglio ed ammassamento della rinnovazione forestale e delle piante erbacee/arbustive infestanti cresciute nel pascolo, percorrendo annualmente 1/5 della superficie pascoliva, secondo le prescrizioni del verbale di consegna;
- obbligo di fissare per sé e/o coadiutori la dimora presso gli stabili della malga per tutta la durata dell'alpeggio;
- divieto di pascolamento con bestiame di altra malga;
- divieto di pascolamento in comune con carichi di altre malghe;
- mancato svuotamento, pulizia e disinfezione della vasca di accumulo dell'acquedotto (una volta all'anno a fine monticazione secondo le prescrizioni impartite dall'ULSS), mancata pulizia annuale della fognatura (vasche, pozzetti e tubazioni di qualsiasi genere e tipo) e smaltimento dei reflui nonché allo svuotamento della concimaia;
- mancata manutenzione ordinaria degli stabili.

Saranno inoltre addebitati i costi effettivamente sostenuti dal Comune di Posina, per manodopera e forniture, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria non eseguiti dal concessionario ma necessari al fine di mantenere in buono stato di conservazione tutte le strutture della malga.

Art. 20 – Clausola risolutiva espressa

E' stabilito che il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- mancato rispetto dell'obbligo da parte del concessionario, di mantenere inalterata la superficie pascoliva, determinata in 20,93 ettari;
- taglio ed ammassamento rinnovazione forestale e piante infestanti nel pascolo effettuato in forma incompleta, percorrendo meno del 50% della superficie assegnata annualmente;
- manutenzione carente della strada di accesso alla malga e degli stabili malghivi;
- mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- mancata riconsegna delle chiavi alla riconsegna della malga;
- presenza in alpeggio di meno del 50% di U.B.A.;
- mancato rispetto dell'impegno ad effettuare la caseificazione in alpeggio una volta ottenuta l'autorizzazione sanitaria ed il nulla osta del Comune, presso gli stabili della malga;
- esercizio da parte del concedente dell'attività di agriturismo in malga, in assenza dell'autorizzazione comunale, della sottoscrizione dell'accordo aggiuntivo, nonché del versamento del corrispettivo dovuto.

Art. 21 – Foro competente

Le parti convengono che, in caso di controversia, sarà competente il Foro di Vicenza.

Art. 22 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario, comprese le imposte di bollo e l'imposta di registro se dovuta.

Art. 23 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario esprime consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice dei dati personali", modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali sono oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, per la durata contrattuale. Titolare del trattamento è il Comune di Posina. Si fa rinvio al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 sui diritti alla riservatezza dei dati.

Art. 24 – Disposizioni finali

La presente convenzione viene stipulata in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, con l'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria.

Letto, confermato e sottoscritto

Posina, li _____

Il Comune di Posina _____

Il Concessionario _____

Il rappresentante della Coldiretti _____

Il rappresentante Associazione _____

Ai sensi ed agli effetti dell'art.1341 del codice civile, il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli _____ del presente atto.

Il Concessionario _____

Il rappresentante Associazione _____